



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.48.29/2021

Allegati: 3

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9950]
(va@pec.mase.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 9950]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 9950] SASSARI (SS) - Progetto di un impianto agrivoltaico in località "Tanca Beca", di potenza nominale pari a 143,87 MWp e sistema di accumulo elettrochimico della potenza nominale di 70 MW e delle relative opere di connessione alla RTN.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).

Proponente: E-Solar 5 S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, abrogato dal d.P.C.M. n. 57 del 2024 a decorrere dal 18/05/2024.

VISTO il d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, che ha abrogato il d.P.C.M. n. 169 del 2019 a decorrere dal 18/05/2024, fatto salvo quanto previsto all’art. 41, rubricato *“Norme transitorie e abrogazioni”*, del medesimo d.P.C.M. n. 57 del 2024.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del d.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (v. l’art. 23, rubricato *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*, del d.P.C.M. n. 57 del 2024).

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.



CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *"il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica"*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *"competente direttore generale del Ministero della cultura"* all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura (v. art. 23, comma 3, del D.P.C.M. n. 57 del 2024).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.



CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **E-Solar 5 S.r.l.** ha presentato istanza al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per il **progetto di un Impianto agrivoltaico in località "Tanca Beca", di potenza nominale pari a 143,87 MWp e sistema di accumulo elettrochimico della potenza nominale di 70 MW e delle relative opere di connessione alla RTN** da localizzarsi nel comune di Sassari (SS).

CONSIDERATO che il presente progetto consiste nella realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza pari a 143,87 MWp, da realizzarsi in agro di Sassari (SS), e delle relative opere connesse nel comune Sassari (SS). Completerà l'intervento la realizzazione della stazione elettrica di elevazione AT/MT che consentirà di raccogliere l'energia generata e la relativa immissione nella Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) nello stallo assegnato da Terna all'interno della stazione elettrica di Olmedo. Il Proponente dichiara che negli stessi lotti interessati dalla realizzazione del presente impianto, è prevista attività di produzione agricola e allevamento non intensivo. Il Proponente inoltre dichiara che la superficie delle particelle acquisite ai fini della progettazione e futura realizzazione dell'impianto agrivoltaico, ricopre globalmente una superficie di circa 1.894.941 metri quadri ed è prevalentemente



interessata da seminativi e pascoli; il Proponente nel SIA riporta che la localizzazione dell'impianto "... ha tenuto conto dei vincoli paesaggistici previsti, della fascia di rispetto della viabilità esistente e delle aree impegnate dalla fascia di rispetto dell'asta idraulica ..." (cfr. p. 10 del SIA) e che la porzione di territorio su cui è previsto il progetto è interessata da attività agro-pastorale, pertanto le colture agricole sono relative all'attività zootecnica e a piccole superfici destinate all'orto-frutta principalmente coltivate per uso familiare. Il Proponente nel SIA dichiara che "... per quanto concerne i vincoli paesaggistici definiti dall'art. 142 c.1 del D.Lgs. 42/2004 ..., non si riscontra alcuna interferenza tra le aree progettuali ed aree paesaggisticamente tutelate ...". Per quanto attiene gli aspetti archeologici il Proponente nel SIA dichiara che "... Le attestazioni rilevate per le aree in oggetto indicano la presenza di un'importante fase di popolamento in età protostorica, articolata in insediamenti, nuraghi e aree culturali ... Nel settore geografico analizzato sono stati identificati diversi gruppi di nuraghi, che per la loro particolare posizione, costituirebbero sistemi insediativi indipendenti ... oltre che altri nuraghi complessi ...".



Immagini di progetto tratte dal SIA elaborato dal Proponente

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.127619 del 03/08/2023, ha comunicato "... *la procedibilità dell'istanza ...*" di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della sintesi non tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'Autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 16907 dell'08/08/2023, con la quale ha chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinqies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, evidenziando le intervenute modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023), come anche i contributi istruttori della U.O. DGABAP - Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e della U.O. DGABAP - Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR;
- b) **Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente** – nota prot. n. 23678 del 04/08/2023, con cui ha comunicato il concorrente interesse regionale ai sensi dell'art. 8, co. 2 – *bis* del D. lgs. 152/2006;
- c) **Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente** – nota prot. n. 25538 del 01/09/2023, con cui ha trasmesso le proprie osservazioni in riferimento al progetto in oggetto;
- d) **Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente** – nota prot. n. 26076 del 07/09/2023, con cui ha trasmesso integrazioni alle osservazioni già inviate il 01/09/2023;
- e) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 22447 del 03/10/2023, con la quale ha chiesto al Proponente la trasmissione dei file GIS relativi al progetto in oggetto;
- f) **Commissione tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica** nota prot. n. 13500 del 01/12/2023, con la quale ha chiesto al Proponente di ricevere documentazione integrativa;
- g) **E-Solar-5 S.r.l.** nota dell'11/12/2023 (acquisita dalla Scrivente con prot. n. 304 il 04/01/2024), con cui ha chiesto una sospensione dei termini procedurali per la consegna delle integrazioni pari a 120 giorni;
- h) **E-Solar-5 S.r.l.** comunicazione avvenuta a mezzo pec alla Scrivente il 28/02/2024 con cui ha informato la SS-PNRR di aver trasmesso la documentazione integrativa di progetto richiesta dalla Commissione PNIEC PNRR del MASE;
- i) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 8088 dell'08/03/2024, con cui ha comunicato alla Soprintendenza ABAP di Sassari l'avvenuta trasmissione della documentazione integrativa da parte del Proponente, chiedendo pertanto al predetto ufficio di voler rendere il proprio parere di competenza, tenendo conto nell'ambito delle proprie valutazioni delle integrazioni richieste;
- j) **Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente** – nota prot. n. 13955 del 02/05/2024, con cui ha trasmesso le proprie osservazioni in riferimento al progetto in oggetto a seguito delle integrazioni richieste, confermando le criticità già evidenziate con le precedenti osservazioni;

- k) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 13316 del 03/05/2024, con cui ha chiesto nuovamente alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler rendere il proprio parere endoprocedimentale di competenza;
- l) **Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente** – nota prot. n. 14642 dell’08/05/2024, con cui ha ribadito che il progetto in esame determina impatti ambientali negativi significativi, non mitigabili, né compensabili esprimendo pertanto parere negativo alla realizzazione dell’impianto proposto;
- m) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 16325 del 31/05/2024, con cui ha chiesto nuovamente alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler rendere il proprio parere endoprocedimentale di competenza;
- n) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 9829 del 20/06/2024, con cui ha reso il proprio parere endoprocedimentale di competenza in senso negativo alla realizzazione dell’impianto di cui trattasi (cfr. Allegato 1);
- o) **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della DGABAP quale UO della SS-PNRR nota n. 111076241 del 26/06/2024, con cui ha trasmesso le proprie valutazioni di competenza (cfr. Allegato 2);
- p) **Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della DGABAP quale UO della SS-PNRR nota n. 111083069 del 26/06/2024, con cui ha trasmesso le proprie valutazioni di competenza (cfr. Allegato 3).

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la le province di Sassari e Nuoro, nel parere endoprocedimentale definitivo del 20/06/2024, visti anche gli elaborati integrativi redatti dal Proponente, ha evidenziato che, per quanto attiene agli aspetti archeologici, nell’area direttamente interessata dagli interventi, non è nota allo stato attuale l’esistenza di beni archeologici, che sono però presenti in adiacenza o molto prossimi alle opere previste, in particolare al perimetro del vincolo diretto del *Nuraghe Agliadò* e ai *Nuraghi Serra Olzu, Mandrebbas, Giagu de Serra*, inseriti nel Repertorio del PPR e perimetrati nel PUC. In particolare, il *Nuraghe Agliadò* è vincolato con D.M. 16.01.1967 ed è adiacente all’areale di progetto. Sono inoltre molto vicini al proposto impianto i beni in repertorio del PPR di seguito indicati: il *Nuraghe Giagu de Serra* (a 190 metri dall’area di progetto), il *Nuraghe Mandrebbas* (a 400 metri), il *Nuraghe Serra Olzu* (a 80 metri), il *Nuraghe Li Padulazzi* (a 800 metri) e il *Nuraghe Giaga de Mare* (a 190 metri). Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, l’impianto di cui trattasi ricade in parte su aree coperte da vegetazione a macchia e di tipo boschivo e, inoltre, nei pressi del sito d’intervento, sono presenti diverse aree archeologiche, da intendersi tutelate anche sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 co. 1 lett. m) del Codice: il *Nuraghe Agliadò*, D.M. 16.01.1967 (area di vincolo adiacente all’areale di progetto); il *Nuraghe Frusciu Mannu*, D.M. 14.03.1967 (area di vincolo diretto a circa 1400 metri dall’area di progetto); il *Nuraghe Rumanedda*, D.M. 19.07.1983 (area di vincolo diretto a circa 1700 metri dall’area di progetto); il *Nuraghe Elighe Longu I* D.M. 16.12.1988 (area di vincolo a circa 2300 metri dall’area di progetto); il *Nuraghe Elighe Longu II* D.M. 16.12.1988 (area di vincolo a circa 2700 metri dall’area di progetto).

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente** ha trasmesso le proprie osservazioni di competenza, recependo anche quelle del Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica in cui si riporta, tra l’altro, che < ... *Per quanto riguarda l’assetto ambientale, buona parte del parco agrivoltaico ricade all’interno delle “aree ad utilizzazione agro-forestale” destinate a “colture erbacee specializzate” (artt. 28, 29 e 30 delle NTA del PPR), per le quali la disciplina del PPR prevede il divieto di ... trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d’uso (...) ...> e che < ... il parco agrivoltaico coinvolge anche ampie “Aree naturali e subnaturali - Vegetazione a macchia e in aree umide” (artt. 22, 23 e 24 delle NTA del PPR),*



per le quali le NTA del PPR prescrivono che *“... Nelle aree naturali e subnaturali sono vietati: a) qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica”, (art. Art. 23, c. 1 lett. a) ... >*. La Regione Autonoma della Sardegna, inoltre, con le osservazioni trasmesse l'08/05/2024 ha confermato che il progetto, anche in esito alle integrazioni richieste, presenta significative criticità tali da determinare impatti ambientali negativi significativi, non mitigabili, né compensabili, esprimendo pertanto parere negativo alla realizzazione del previsto impianto.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto"; (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): al secondo periodo, le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri».

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce *“aree idonee”* le aree *“... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”*, condizioni che, pertanto, devono essere verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che in via preliminare, si ritiene necessario chiarire che la competenza di questo Ministero in materia di *“aree idonee”* si riferisce alle sole ipotesi di cui alle lettere c-*ter*) e c-*quater*) dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 rispetto alle quali è tenuto a verificare rispettivamente:

- con riferimento alla lettera c - *ter*) l'*“assenza di vincoli ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;
- con riferimento alla lettera c - *quater*) l'*eventuale interferenza diretta dell'impianto proposto con il perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, nonché con la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c – bis), c- *ter*)*.

CONSIDERATO che sulla base delle valutazioni compiute dalla Soprintendenza ABAP di Sassari e dalla Scrivente nel presente parere tecnico istruttorio, il perimetro dell'impianto è adiacente a quello del vincolo diretto del *Nuraghe Agliadò*; risulta adiacente anche al perimetro di tutela condizionata del *Nuraghe Serra Olzu*, ed estremamente vicino al *Nuraghe Giagu de Serra* (circa 200 metri) e al *Nuraghe Mandrebbas* (circa 450 metri), pertanto, per quanto di competenza di questo Ministero, l'impianto di cui trattasi e le opere di connessione alla RTN, non rientrano all'interno delle aree dichiarate idonee ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. c-*quater* del D.Lgs 199/2021, in quanto ricadenti all'interno della fascia di rispetto di 500 metri dai beni culturali sopra richiamati.

CONSIDERATO inoltre che la totalità delle aree interessate dal parco agrivoltaico e dalle opere annesse risultano non idonee al posizionamento di impianti da fonti rinnovabili ai sensi della DGR n. 59/90 del 27/11/2020 (Allegato B, Tabella 1 aree non idonee), poiché ricomprese all'interno di terreni agricoli irrigati per mezzo di impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dal Consorzio di Bonifica della Nurra.

CONSIDERATO quanto dichiarato dal Proponente nel SIA (cfr. p. 110) ovvero che *“... non è possibile prendere in esame un'alternativa di localizzazione per l'impianto agrivoltaico perché non potrebbe prescindere da alcune caratteristiche che variano di volta in volta e sulle quali bisogna svolgere un'indagine preliminare prima di inquadrarvi il progetto ...”*, e che *“... l'area interessata dall'intervento è stata accuratamente scelta considerando la morfologia del territorio, la vicinanza dalla Stazione TERNA per*



l'immissione in Rete Elettrica Nazionale e la carenza di vincoli paesaggistici ed ambientali ...", e pertanto il Proponente non ha ritenuto di prevedere alcuna alternativa localizzativa come invece disposto dal D. lgs. n. 152/2006 il quale all'art. 22, co. 3, lett. d) dispone che lo Studio di impatto ambientale contiene almeno determinate informazioni tra cui "... una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal Proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali ...".

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche osservare che l'impianto genera impatti così come definiti dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale, si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la *"tutela del paesaggio"* è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la *"conservazione"* che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato *"Tutela del patrimonio culturale"*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che *"1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ..."*, come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

CONSIDERATO che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP di Sassari), si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in un areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti industriali (la cui analisi cumulativa non è stata completamente valutata dal Proponente), tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, ad una saturazione dell'area vasta interessata, attuando, pertanto, la sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche, come anche oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, con un paesaggio tipicamente industriale.

CONSIDERATO che il presente impianto è prossimo ad ulteriori impianti in valutazione di impatto ambientale statale che si indicano a seguire:



- **ID VIP 8006:** progetto di un impianto agrivoltaico della potenza di 46,175 MWdc ed opere di connessione da realizzarsi nel comune di Sassari (SS). Proponente Verde 7 S.r.l.;
- **ID VIP 9262:** progetto di un impianto agro-fotovoltaico "*Padalazzu*" da 96,138 MWp e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nel comune di Sassari (SS). Proponente Geo Rinnovabile S.r.l.
- **ID VIP 9915:** progetto di un impianto agrivoltaico "*Li Molimenti*" della potenza di 60 MW e relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel comune di Sassari (SS). Proponente OPN SUN S.r.l.
- **ID VIP 7405:** progetto di un impianto denominato "*Agrivoltaico Macciadosa*" della potenza complessiva di 80,88 MWp (lato DC) nel comune di Sassari (SS). Proponente PACIFICO CRISTALLO S.r.l.
- **ID VIP 7630:** progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "*Green and Blue Serra Longa*" della potenza di 61,6707 MW, ubicato in località Serra Longa, comune di Sassari (SS). Proponente S.F. Maddalena S.r.l.
- **ID VIP 7991:** progetto di un impianto agrifotovoltaico, denominato "*Ecovoltaiico Nurra*", di potenza complessiva pari a 144,21 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Sassari (SS), località "*Giuanne Abbas*" ed "*Elighe longu*". Proponente Sigma Ariete S.r.l.;
- **ID VIP 8899:** progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "*Green and Blue Domo Spanedda*", della potenza di 75,12 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Sassari (SS). Proponente SF Lidia I S.r.l.;
- **ID VIP 9681:** progetto agrivoltaico denominato "*Fattoria Solare Casa Scaccia*" dalla potenza di 43,9 MWp, con sistema di accumulo da 12,5 MW e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Sassari (SS). Proponente Agri Bruzia Società Agricola S.r.l.;
- **ID VIP 10108:** progetto di un impianto agrivoltaico denominato "*MONTE NURRA*" dalla potenza di 42,096 MWp, da realizzarsi nel comune di Sassari (SS). Proponente Eusebio S.r.l.;
- **ID VIP 10495:** progetto di un impianto agrivoltaico denominato "*Sassari 4*" con potenza DC 41,552 MWp e relative opere di connessione da realizzarsi nel comune di Sassari (SS). Proponente: Elements Green Demetra S.r.l.;
- **ID VIP 11047:** progetto di un impianto agrivoltaico denominato "*GINESTRAS*" con una potenza di picco di 23.411,70 kWp, ubicato nel comune di Sassari (SS). Proponente: Sardegna Green 7 S.r.l.

CONSIDERATO che la Scrivente ha tenuto in considerazione anche delle integrazioni trasmesse dal Proponente nel marzo 2024 e che, le integrazioni prodotte non hanno in alcun modo apportato modifiche tali da ritenere l'impianto compatibile con il contesto di riferimento.

VISTO il parere espresso dalla Commissione tecnica PNIEC-PNRR del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica n. 315 del 09/05/2024, reso in senso negativo alla realizzazione dell'impianto proposto.

VISTO e CONSIDERATO quanto riportato dalla Commissione tecnica PNIEC-PNRR nel proprio parere di competenza del 09/05/2024 rispetto al progetto proposto e alla documentazione fornita dal Proponente anche a seguito delle integrazioni richieste dalla Commissione medesima. In particolare, la Commissione evidenzia tra l'altro che:

- "*... l'analisi degli impatti cumulativi è incompleta in termini di informazioni fornite e analisi degli impatti ... considerato che l'area vasta è interessata da molte iniziative relative ad impianti per la produzione di*



energia rinnovabile, di cui alcuni autorizzati o in fase di autorizzazione, per i quali, quindi, è probabile la realizzazione. Alla luce di tale situazione ne conseguono forti pressioni sul territorio e, segnatamente, impatti cumulativi sulle matrici ambientali coinvolte ...”;

- “... l’opera non si integra poi nel contesto naturalistico, territoriale e paesaggistico di riferimento in quanto la sua realizzazione, data la considerevole estensione dell’area di progetto e la sua parcellizzazione, impegna un areale caratterizzato da paesaggi naturali e seminaturali, la cui alterazione non si ritiene passibile di mitigazioni ovvero compensabile con gli interventi proposti ...”;

- “... le gravi carenze, inadeguatezze ed erroneità degli elementi istruttori forniti dal Proponente nonché l’incompatibilità degli impatti emersi in istruttoria sul sito di localizzazione e sull’area vasta e, dunque, tutte le criticità di cui si è detto, non sono superabili con la previsione di condizioni che possano limitare gli effetti ambientali significativi e negativi o che possano rinviare alla progettazione esecutiva le molteplici incompletezze informative circa taluni profili progettuali e di analisi degli impatti”.

CONSIDERATO che il Proponente nella documentazione predisposta per la valutazione del presente progetto, non ha prodotto adeguati atti che possano attestare le modalità e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte (oliveto superintensivo e colture seminative per la produzione di foraggio e/o pascolo) saranno svolte, come anche chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell’impianto industriale proposto.

CONSIDERATO che il sistema agrivoltaico, al fine di potersi così definire, deve adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l’effettiva integrazione tra attività agricola e produzione elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi e che tale aspetto, a parere della Scrivente, non risulta essere stato preso in considerazione nel *layout* proposto dal Proponente.

CONSIDERATO che il *Progetto di monitoraggio ambientale* redatto dal Proponente (elaborato con codice R05), sebbene al paragrafo 3.1.4. *Componenti paesaggio e beni culturali* richiami nel titolo la voce *impatti sul paesaggio e beni culturali*, tuttavia non fa esplicito riferimento alle componenti culturali (architettoniche e archeologiche) e paesaggistiche effettivamente interessate oggetto delle attività di monitoraggio, come anche agli impatti previsti dalla realizzazione dell’impianto e alle azioni da intraprendere nel caso in cui dovessero verificarsi impatti non previsti sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio.

CONSIDERATO che, per quanto rappresentato nel presente parere tecnico istruttorio e per quanto valutato dalla Soprintendenza ABAP competente, lo Studio di Impatto Ambientale redatto dal Proponente non contiene le informazioni necessarie previste dall’art. 22, co. 3 del D. lgs. 152/2006, come anche non comprende le ulteriori informazioni richieste al co. 5 del predetto articolo, finalizzate a garantire la completezza e la qualità dello Studio di Impatto Ambientale necessari all’espletamento delle valutazioni di competenza.

CONSIDERATO che la Scrivente, pur rilevando le suddette carenze, ha ritenuto comunque sufficienti le informazioni e le indicazioni fornite dal Proponente per una valutazione non favorevole del progetto proposto, già per il solo ricadere dell’impianto di cui trattasi in aree non considerate idonee ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c-*quater* del D. lgs. 199/2021. A titolo esemplificativo e non esaustivo si deve evidenziare che, con riferimento alla valutazione degli impatti derivanti dalla realizzazione dell’impianto sul contesto di riferimento, il Proponente non ha predisposto fotoinserimenti e viste esaustivi, come si evince dalle immagini di seguito riportate, che non sono state riprodotte da punti di ripresa particolarmente significativi:



PUNTO DI SCATTO N.1 ANTE - Strada Provinciale n.65



PUNTO DI SCATTO N.1 POST - Strada Provinciale n.65

A handwritten signature or logo in black ink, consisting of stylized letters.




PUNTO DI SCATTO N.2 ANTE - Strada Provinciale n.65




PUNTO DI SCATTO N.2 POST - Strada Provinciale n.65

CONSIDERATO che le ulteriori fotosimulazioni prodotte dal Proponente di seguito riportate, danno evidenza di come il presente impianto non tenga conto delle giaciture che caratterizzano l'area di intervento, contribuendo anzi alla sua ulteriore frammentazione; l'impianto proposto non rende evidenza della necessaria integrazione tra la struttura prettamente industriale e la componente agricola che dovrebbero confluire in un unico impianto che adotti soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale del sito prescelto.



Vista SUD - Layout di Impianto




Vista EST - Layout di Impianto

Immagine elaborata dal Proponente

A handwritten signature or mark, possibly initials, in black ink.


CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna ha ricevuto un cospicuo numero di istanze di Valutazione di Impatto Ambientale statale per impianti da fonti energetiche rinnovabili come riportato nell'immagine che segue:



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziati gli ulteriori impianti FER eolici on-shore / off-shore – triangoli BLU / VERDE CHIARO – e fotovoltaici/agri-voltaici - punti GIALLI e ROSSI - ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale, il cui impatto cumulativo globale a livello regionale – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale dei predetti impianti industriali FER, e di potenziamento della stessa RTN - non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006).



26/06/2024

CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 31/12/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 55 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 328 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 31/12/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 328 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

[Handwritten signature]

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: “1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da E-Solar 5 S.r.l.

CONSIDERATE le integrazioni trasmesse dal Proponente richieste da parte della Commissione tecnica PNIEC-PNRR con nota prot. n. 13500 del 01/12/2023.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale sopra richiamato e allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro reso in senso negativo.

CONSIDERATA la relazione istruttoria del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegata al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.


CONSIDERATA la relazione istruttoria del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegata al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinqies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, stante quanto valutato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 20/06/2024, in particolare al paragrafo B.2.1.c. *Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005* ovvero “... La relazione paesaggistica, corredata degli elaborati grafici di progetto, non è pienamente conforme al D.P.C.M. 12/12/2005. Non si considerano, ai fini della dimostrazione della compatibilità paesaggistica, tutte le opere in progetto. Non viene dato conto inoltre delle criticità che, ad avviso della scrivente Soprintendenza, decretano la non conformità del progetto rispetto alle norme del PPR. Non è presente un'analisi completa del progetto in relazione agli effetti cumulativi derivati dalla situazione in divenire dei territori della Nurra attualmente oggetto di numerosissimi interventi analoghi a quello in esame”.



Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato riguardo alle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro che allegate al presente parere tecnico istruttorio ne costituiscono parte integrante; vista la relazione istruttoria del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegata al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; vista la relazione istruttoria del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegata al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; **la Soprintendenza speciale per il PNRR, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio negativo alla pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di un impianto agrivoltaico in località "Tanca Beca", di potenza nominale pari a 143,87 MWp e sistema di accumulo elettrochimico della potenza nominale di 70 MW e delle relative opere di connessione alla RTN ricadente nel comune di Sassari proposto da E-Solar 5 S.r.l.**

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP

arch. Romina Muccio

Il dirigente del Servizio V
dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi
MINISTERO DELLA
CULTURA
27.06.2024 10:41:35
GMT+01:00

II SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Al Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
romina.muccio@cultura.it

OGGETTO: [ID_VIP: 9950] Sassari, località Tanca Beca. Progetto di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 143,87 MWp, sistema di accumulo elettrochimico della potenza nominale di 70 MW e relative opere di connessione alla RTN.

Procedura riferita al D.Lgs 152/2006 - VIA (art.23 PNIEC)

Proponente: E-Solar 5 s.r.l.

Rif.: vostra nota prot. n.16907 del 08/08/2023, nostro prot. n.11972 del 09/08/2023

Parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro

Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali anche integrativi, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al link <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9943/14649>, facendo seguito alle richieste di codesta Soprintendenza speciale per il PNRR, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010.

Il proposto impianto fotovoltaico si colloca interamente in territorio comunale di Sassari, a circa 16 Km a est del centro urbano, circa 10 km a sud rispetto alla zona industriale di Porto Torres e circa 17 km a nord rispetto ad Alghero.

Nella cartografia del Catasto Terreni l'area di impianto fotovoltaico è ricompresa nei Fogli specificati di seguito: Foglio 80 Particelle 167 – 246 – 247 – 248 Foglio 81 Particelle 25 – 54 – 58 – 56 – 50 – 51 Foglio 92 Particelle 12 – 110 Foglio 93 Particelle 117 – 1 – 168 – 170 – 110 Foglio 101 Particelle 709 – 658 – 705 – 712 – 716 Foglio 111 Particelle 101 – 130 – 131 – 132 – 128 – 51 – 50

Le particelle interessate dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico hanno un'estensione complessiva di 1.982.159 m².

L'area di insediamento del Sistema di Accumulo elettrochimico ricade nel Foglio 81 Particelle 25 – 50 – 51 – 54 – 56 e ha un'estensione circa di 43.755 m².

Come illustrato nella relazione tecnica (elaborato "R17R01"), il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico avente una potenza complessiva di 143,87 MWp, situato in località Tanca Beca sui due lati della Strada Provinciale n. 65, nonché la costruzione di un impianto storage e delle relative opere di connessione. L'impianto insisterà su un'area complessiva di circa 189 Ha (la superficie catastale è pari a 1.894.491,00 m²) e sarà articolato in diversi sottocampi (5 blocchi denominati A-B-C-D-E in "D14E01_Layout_Impianto"). Il sito risulta accessibile dalla citata SP 65, che separa tra loro alcuni sottocampi dell'impianto, e dalla viabilità locale.

L'impianto fotovoltaico in progetto sarà costituito dai seguenti elementi principali:

- 219.648 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza nominale pari a 655 Wp, con struttura di sostegno ad inseguitore solare monoassiale;
- 25 Cabine BT/MT; sottostazione utente AT/MT;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- opere di connessione, quali un cavidotto in media tensione per la connessione tra l'impianto di produzione e la stazione di elevazione AT/MT, che corre, per la quasi totalità del percorso, lungo la viabilità esistente; una stazione di elevazione AT/MT (150 / 20 kV);
- una Stazione RTN (380/36 kV) che raccoglierà l'energia prodotta dall'impianto in questione.
- viabilità interna; impianti di illuminazione e videosorveglianza;
- recinzione perimetrale in rete metallica fissata al terreno con pali verticali di supporto, a sezione circolare di colore verde, distanti gli uni dagli altri 2m; cancelli di accesso.

Oltre all'impianto di produzione di energia, il progetto comprende interventi di piantumazione di olivi (17.050 piante disposte a filare singolo parallelo ai tracker su una superficie di 9,41 Ha), di un erbaio per foraggio e pascolo (per una superficie di 155,52 Ha) e di una nuova area boscata compensativa di 49,2313 Ha, a integrazione di un'area boscata esistente (di 38,5340 Ha) e a compensazione della eliminazione di circa 33 Ha di alberature sparse e macchia mediterranea.

ALLEGATO A - AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, tra gli elaborati consultati sul portale del MASE vi è la Relazione Archeologica, redatta dall'archeologa dott.ssa Letizia Frascini, in possesso dei requisiti previsti per legge.

Nel complesso secondo quanto indicato nel Computo metrico (voci A02.01.001.a e A02.01.003.a) le opere in progetto prevedono i seguenti scavi:

- scavo a sezione aperta per sbancamento e splanteamento per un totale di 11.176,80 m3 per lo scoticoamento parziale area campo fotovoltaico e per la realizzazione delle strade;
- scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento per un totale di 3700 m3 per il posizionamento delle linee AT e dei cavidotti interrati in AT/CC.

L'elaborato "Relazione Archeologica" sopra citato appare essere il MOPR della Verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Si deve rilevare che, con nota prot. 13917 del 20.10.2022, il Proponente aveva trasmesso a questa Soprintendenza l'ulteriore documentazione, non pubblicata sul sito del MASE, relativa alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico per l'ottenimento dell'atto del Soprintendente relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come previsto dall'art. 23, comma 1, lettera g-ter, del D. Lgs. 152/2006 (ora soppressa dall'art. 19, comma 1, lettera b del D.L. 13/2023).

Con nota prot. 15446 del 22.11.2022 che si riporta qui di seguito questa Soprintendenza esaminata la documentazione ne rilevava la parziale completezza

"In riferimento alla nota inviata via PEC da codesta Società il 19.10.2022, agli atti della scrivente Soprintendenza con prot. 13917 del 20.10.2022, esaminata la documentazione presentata, si comunica quanto segue. La documentazione, redatta correttamente secondo le Linee Guida emanate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Anno 163° - Numero 88, dalla dott.ssa Letizia Frascini (in possesso dei requisiti di legge), è parzialmente incompleta. Si chiede pertanto, al fine di poter esprimere il parere di competenza, di integrare la documentazione presentata approfondendo i seguenti punti:

- corretta rappresentazione geografica e planimetrica delle aree soggette a provvedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (reperibili presso l'archivio della scrivente e, a partire dal 2004, al link <https://www.sardegna.beniculturali.it/it/466/beni-dichiarati-di-interesse-culturale>) e delle previgenti L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999, nonché delle aree a tutela integrale e condizionata dei beni archeologici del P.U.C. di Sassari;
- adeguata descrizione dei lavori in progetto, con particolare riguardo per gli scavi e le movimentazioni di terreno;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

• adeguata documentazione della ricognizione di superficie (survey) con puntuale indicazione delle aree indagate, degli eventuali beni individuati e del loro rapporto con le aree interessate dagli interventi in progetto. Si raffigura inoltre che la Verifica preventiva di interesse archeologica dovrà comprendere tutte le aree oggetto di lavori, ivi compresi i tracciati dei cavidotti. Il Funzionario archeologo responsabili del territorio comunale di Sassari è il dott. Gianluigi Marras (tel. 0792067448, mail gianluigi.marras@cultura.gov.it), cui rivolgersi per chiarimenti e informazioni.”

Successivamente, con nota prot. 828 del 18/01/2023, nel rilevare il recepimento delle prescrizioni, si comunicava quanto segue:

“In riferimento alla nota inviata via PEC da codesta Società il 19.10.2022, agli atti della scrivente Soprintendenza con prot. 13917 del 20.10.2022, alla successiva richiesta di integrazioni di questo Ufficio prot. 15446 del 22.11.2022, alle integrazioni presentate via PEC, agli atti con prot. 16104 del 5.12.2022, esaminata la documentazione presentata, si comunica quanto segue.

La documentazione, redatta correttamente secondo le Linee Guida emanate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Anno 163°- Numero 88, dalla dott.ssa Letizia Frascini (in possesso dei requisiti di legge), è stata integrata in maniera soddisfacente. Dall'esame degli elaborati e del Template GIS si evince che tutta l'area in progetto è giudicata a rischio archeologico Medio. Ciò considerato, in virtù del paragrafo 5.1 delle succitate Linee Guida, questa Soprintendenza ritiene necessaria l'attivazione della procedura di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, con l'esecuzione di indagini non invasive e/o saggi, a spese del committente, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. Ai fini della procedura, codesta Società dovrà perfezionare con ogni consentita urgenza con la scrivente l'accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25. Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per l'esecuzione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, finalizzate alla predisposizione della “relazione archeologica definitiva” di cui al comma 9 del citato art. 25, al cui esito sarà definito l'Atto del Soprintendente, di cui all'art. 23, comma 1, lettera g-ter) del D. Lgs. 152/2006, contenente “la descrizione delle indagini svolte e dei risultati ottenuti, le conseguenti prescrizioni di tutela e le modifiche da apportare al progetto di fattibilità tecnica ed economica”, secondo quanto recentemente chiarito dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con la Circolare n. 53 del 22.12.2022”.

Per quanto riguarda l'area funzionale patrimonio archeologico, come già comunicato al proponente nell'ambito del procedimento di VPIA con nota prot. 828 del 18.01.2024, in riferimento alla nota inviata via PEC da codesta Società il 19.10.2022, agli atti della scrivente Soprintendenza con prot. 13917 del 20.10.2022, alla successiva richiesta di integrazioni di questo Ufficio prot. 15446 del 22.11.2022, alle integrazioni presentate via PEC, agli atti con prot. 16104 del 5.12.2022, esaminata la documentazione presentata, questa Soprintendenza ha comunicato che la stessa risultava redatta correttamente secondo Linee Guida emanate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Anno 163°- Numero 88 e integrata in maniera soddisfacente. Dall'esame degli elaborati e del Template GIS si evince che tutta l'area in progetto è giudicata a rischio archeologico Medio. Ciò considerato, in virtù del paragrafo 5.1 delle succitate Linee Guida, questa Soprintendenza, nella medesima comunicazione, ha comunicato di ritenere necessaria l'attivazione della procedura di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, con l'esecuzione di indagini non invasive e/o saggi, a spese del committente, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori (ai sensi dei cambiamenti normativi nel frattempo intervenuti nell'ambito della procedura di VPIA, ora normata ai sensi dell'art. 41, c. 4 del D.Lgs. 36/2023 e del relativo allegato I.8, non risulta più necessario l'accordo previsto dal comma 14 del citato art. 25 del D. Lgs 50/2016).

Il Piano indagini non è stato presentato a questo Ufficio, in attesa probabilmente del parere relativo alla procedura di VIA.

Nello specifico, nella relazione archeologica si specifica che:

“Sulla base delle informazioni raccolte, si ritiene che l'intervento in oggetto appartenga ad una classe di rischio: MEDIO.



Dalla ricerca bibliografica, l'esame cartografico e la ricognizione compiuta, si evince che nella specifica area di intervento non sono presenti strutture e/o elementi di interesse archeologico; tali considerazioni sono inoltre confermate dalla consultazione delle carte e della relazione sull'assetto storico-culturale prodotta in fase di P.U.C. Nonostante ciò:

- la presenza nel territorio circostante di alcuni nuraghi, come si evince dalla cartografia PUC di Sassari e dalla VPIA precedentemente svolta nel territorio dalla scrivente (SABAP-SS_2022_00079-LF_000018);
- la presenza in alcuni lotti di terreno indagati di boscaglia, di cumuli di pietre e di vegetazione infestante; non consentono di assicurare con totale affidabilità un potenziale e/o un rischio archeologico di valore basso o nullo".

Sono state indicate 5 UR per le quali si dispone esclusivamente di 5 immagini fotografiche. Sulla base di queste ultime, sebbene non sia stato evidenziato, si evince che nelle UR 1, 3 e 4 la folta vegetazione coprente condiziona in maniera determinante la ricognizione e la verifica di emergenze archeologiche.

Valutati gli elaborati pervenuti, questa Soprintendenza deve evidenziare come, in accordo con quanto richiesto nella citata nota 828 del 18.01.2023, seppure non siano emersi dalle ricognizioni elementi diretti di rischio archeologico, e la visibilità al suolo, come risulta dall'elaborato integrativo prodotto, sia buona solo in minima parte, in considerazione della forte antropizzazione del territorio della Nurra in epoca antica e valutato l'interesse dell'areale, in particolare l'adiacenza a siti archeologici presenti, non si può pertanto escludere che le ingenti opere di livellamento e scavo previste per la realizzazione dell'impianto possano mettere in luce elementi non rilevati dalla relazione archeologica.

Si rileva inoltre che nel quadro economico non è presente la voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva, così come previsto dal punto 9 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

Nell'area direttamente interessata dagli interventi non è nota allo stato attuale l'esistenza di beni archeologici, che sono però presenti in adiacenza o molto prossimi alle opere previste, in particolare il perimetro del vincolo diretto del Nuraghe Agliadò e i Nuraghi Serra Olzu, Mandrebbas, Giagu de Serra, tutti inseriti nel Repertorio del PPR e perimetrati nel PUC.

Si ricorda che il territorio di Sassari e in particolare l'area della Nurra, presenta un'altissima concentrazione di siti archeologici, che sono stati frequentati dall'uomo, senza soluzione di continuità, dalla preistoria ai nostri giorni. Nello specifico, il progetto in esame si inserisce in una delle aree a maggiore valenza archeologica del territorio di Sassari, dove sono presenti numerosissime testimonianze archeologiche, in maggioranza del periodo nuragico ma dove la frequentazione si estende in epoca romana e nelle epoche successive; tutte queste attestazioni si presentano strettamente correlate, tanto da formare un sistema insediativo a rete, riconosciuto e perimetrato nell'ambito della copianificazione per l'adeguamento del PUC al PPR.

Di seguito si riportano i beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, i beni inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. e perimetrati nell'ambito della copianificazione per l'adeguamento del PUC al PPR, e le altre emergenze archeologiche per le quali non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e che non rientrano tra i beni di repertorio del PPR tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 e di conseguenza non siano stati perimetrati nell'ambito della copianificazione per l'adeguamento del PUC al PPR.

Beni con dichiarazione di particolare interesse culturale ai sensi della parte seconda del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.:

- Nuraghe Agliadò, D.M. 16.01.1967 (area di vincolo diretto adiacente all'areale di progetto);
- Nuraghe Frusciu Mannu, D.M. 14.03.1967 (area di vincolo diretto a circa 1400 m dall'area di progetto);



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- Nuraghe Rumanedda, D.M. 19.07.1983 (area di vincolo diretto a circa 1700 m dall'area di progetto);
- Nuraghe Elighe Longu I D.M. 16.12.1988 (area di vincolo diretto a circa 2300 m dall'area di progetto);
- Nuraghe Elighe Longu II D.M. 16.12.1988 (area di vincolo diretto a circa 2700 m dall'area di progetto).

Beni in repertorio del PPR e perimetrati nell'ambito della copianificazione per l'adeguamento del PUC al PPR:

- Nuraghe Giagu de Serra, id PPR 4276, scheda PUC 90064060 (area di tutela diretta a circa 190 m dall'area di progetto);
- Nuraghe Mandrebbas, id PPR 4289, scheda PUC 90064074 (area di tutela diretta a circa 400 m dall'area di progetto e circa 300 m dal cavidotto);
- Nuraghe Serra Olzu, id PPR 4290, scheda PUC 9064075 (area di tutela diretta a circa 80 m dall'area di progetto);
- Nuraghe Li Padulazzi, id PPR 4298, scheda PUC 90064089 (area di tutela diretta a circa 800 m dall'area di progetto);
- Nuraghe Giaga de Mare, id PPR, scheda PUC 90064119 (area di tutela diretta a circa 190 m dall'area di progetto).

Si tratta pertanto di un'areale densamente antropizzato in età antica.

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

Il perimetro dell'impianto è adiacente al perimetro di vincolo diretto del Nuraghe Agliadò; risulta adiacente anche al perimetro di tutela condizionata del Nuraghe Serra Olzu, e estremamente vicino al Nuraghe Giagu de Serra (circa 200 m) e Nuraghe Mandrebbas (circa 450 m).

Si evidenzia che nella stessa VPIA il rischio archeologico connesso alle lavorazioni in progetto è stato valutato generalmente medio, sia per l'area dell'impianto, sia per le opere di connessione, ma deve certamente essere innalzato in prossimità delle aree adiacenti ai siti archeologici citati.

Si deve evidenziare, dunque, che l'impianto e le opere di connessione dell'impianto alla RTN non rientrano all'interno delle aree dichiarate idonee ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. c-quater del D.Lgs 199/2021, in quanto ricadenti all'interno della fascia di rispetto di 500 m dai beni culturali, come si evince da quanto sopra esplicitato.

A.3 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni

Tutto ciò premesso, considerate le criticità già emerse per quanto attiene alle potenziali interferenze con il patrimonio archeologico che potrebbero derivare dalla costruzione dell'impianto in esame, di seguito si elencano gli elaborati che dovranno essere presentati in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA:

- quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva così come previsto dal punto 9 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022);
- trasmissione del Piano indagini richiesto con nota prot. 828 del 18/01/2023., dove l'art. 25 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 si intende sostituito dall'art. dell'art. 41, comma 4 e del relativo allegato I.8 del d. Lgs. 36/2023 (modifica normativa che non rende più necessario formulare preventivamente l'accordo con la Soprintendenza).

Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 41, c. 4, secondo la



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022), che, ove non in contrasto con la nuova normativa, restano in vigore nelle more dell'adozione entro il 31.12.2023 delle nuove linee guida, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA, così come specificato nella circ. 32 del 12.07.2023 della Direzione Generale ABAP.

Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'allegato I.8 citato e dettagliate al punto 8 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

Pertanto si chiede di provvedere alla ritrasmissione del quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva così come previsto dal punto 9 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

ALLEGATO B - AREE FUNZIONALI PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

B.1.1 BENI PAESAGGISTICI

B.1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004

Le aree di intervento non sono sottoposte a decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ma se ne rilevano due situate a pochi chilometri dal sito in cui è prevista l'installazione dell'impianto:

- circa 7 km a ovest dell'impianto proposto, Territori di Porto Ferro, Argentiera e Stintino *“perché, oltre a comporre, con l'abitato di Stintino, un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, costituisce una bellissima serie di quadri naturali, offrendo, nello stesso tempo, un continuo susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze”* (D.M. 14 gennaio 1966);
- circa 10 km a est dell'impianto proposto, Terrazza a Ovest della Chiesa di S.Pietro di Silki sita nel comune di Sassari *“perché rappresenta un'area verde pressoché unica nel comune di Sassari, per le eccezionali qualità della flora e forma un quadro naturale di eccezionale bellezza, ricco di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si godono suggestivi scorci paesaggistici”* (D.M. 3 novembre 1951 e 9 gennaio 1976).

Considerata la sua estensione e quota sul livello del mare, l'impianto potrebbe interferire con le visuali godibili da tali aree, tutelate proprio per le loro qualità panoramiche.



B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004:

L'impianto ricade in parte su aree coperte da vegetazione a macchia e di tipo boschivo. Qualora il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale verificasse la presenza di aree assimilabili a bosco, queste sarebbero da considerarsi tutelate ai sensi dell'art.142, c.1 lettera g) del Codice.

Si rileva inoltre che nei pressi del sito d'intervento sono presenti diverse aree archeologiche, da intendersi tutelate anche sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. m) del Codice: nuraghe Agliadò, D.M. 16.01.1967 (area di vincolo adiacente all'areale di progetto); nuraghe Frusciu Mannu, D.M. 14.03.1967 (area di vincolo diretto a circa 1400 m dall'area di progetto); nuraghe Rumanedda, D.M. 19.07.1983 (area di vincolo diretto a circa 1700 m dall'area di progetto); nuraghe Elighe Longu I D.M. 16.12.1988 (area di vincolo a circa 2300 m dall'area di progetto); nuraghe Elighe Longu II D.M. 16.12.1988 (area di vincolo a circa 2700 m dall'area di progetto).

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.

Il sito d'intervento ricade in aree classificate in parte come "ad utilizzazione agroforestale" (colture erbacee specializzate) e in parte come "naturali e subnaturali" (vegetazione a macchia e in zone umide).

Lo strumento urbanistico comunale vigente per il comune di Sassari è il P.U.C. adottato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 26/07/2012, sottoposto a verifica di coerenza conclusa con Determinazione del Dir. Gen. n. 3280 del 02/12/2014 e pubblicato sul BURAS n. 58 del 11/12/2014 al quale si sono succedute diverse varianti, alcune delle quali attualmente in itinere.

I terreni destinati ad accogliere l'impianto ricadono in aree classificate dal PUC di Sassari in parte come zone agricole E, e in parte come zone di rispetto H29 "Boschi e foreste".

B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Per le aree ad utilizzazione agro-forestale si rimanda agli articoli 28, 29 e 30 delle Norme Tecniche d'Attuazione (NTA). In particolare l'articolo 29 prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni: "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)".

Per la componente ambientale "Aree naturali e subnaturali", si fa riferimento agli artt. 22, 23 e 24 delle NTA del PPR. Si riporta di seguito l'art. 23 - Aree naturali e subnaturali. Prescrizioni: "1. Nelle aree naturali e subnaturali sono vietati: a) qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica; b) nei complessi dunali con formazioni erbacee e nei ginepreti le installazioni temporanee e l'accesso motorizzato, nonché i flussi veicolari e pedonali incompatibili con la conservazione delle risorse naturali; c) nelle zone umide temporanee tutti gli interventi che, direttamente o indirettamente, possono comportare rischi di interrimento e di inquinamento; d) negli habitat prioritari ai sensi della Direttiva "Habitat" e nelle formazioni climatiche, gli interventi forestali, se non a scopo conservativo. 2. La Regione prevede eventuali mi-



sure di limitazione temporanea o esclusione dell'accesso nelle aree di cui al precedente comma in presenza di acclamate criticità, rischi o minacce ambientali, che ne possano compromettere le caratteristiche".

In riferimento ai caratteri distintivi del contesto agricolo di riferimento si richiama l'art. 54 "Reti e elementi connettivi" c.3: *"Le trame ed i manufatti del paesaggio storico-culturale, considerati anche nella loro valenza ecologica, comprendono: recinzioni storiche (principalmente in pietre murate a secco), siepi (di fico d'india, rovo, lentisco, ginestra o altre specie spontanee) e colture storiche specializzate (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, etc...) (...)"*.

L'art. 59 relativo alle "Componenti di paesaggio con valenza storico culturale" include tra i sistemi storico-culturali il "Sistema del Territorio della Nurra", e il "Complesso delle bonifiche del sassarese". Al 1° comma dell'articolo è esplicitato: *"Al fine di tutelare e valorizzare il territorio il P.P.R. individua alcuni sistemi storico-culturali che rappresentano le più significative relazioni sussistenti tra viabilità storica, archeologia ed altre componenti di paesaggio aventi valenza storico culturale, meglio descritti in relazione e schede, e indicati nella Tavola 3. Tali sistemi sono funzionali alla predisposizione di programmi di conservazione e valorizzazione paesaggistica"*.

In relazione alla realizzazione dei vari volumi prefabbricati in progetto si richiama l'art. 83, relativo a nuova edificazione in agro, che prescrive al comma 1, lett. d: *"i materiali e i caratteri costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali della regione storica in cui l'intervento ricade, con particolare riguardo alla tipologia, alle forme dei volumi, alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura"*.

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

In un ambito di possibile interferenza con l'impianto sono presenti numerosissimi beni archeologici individuati quali beni paesaggistici nel repertorio 2017 del PPR (artt. 48 e 49 delle NTA):

- Nuraghe Serra Olzu (ID 4290), a circa 160 m dall'impianto;
- Nuraghe Giagu de Serra (ID 4276), a circa 180 m dall'impianto;
- Nuraghe Madrebbas (ID 4289), a circa 400 m dall'impianto;
- Nuraghe Giaga de Mare (ID 4318), a circa 900 m dall'impianto
- Nuraghe Li Padulazzi (ID 4298), a circa 900 m dall'impianto;
- Nuraghe Monte Uccari (ID 4271), a circa 1200 m dall'impianto;
- Nuraghe Ziu Santona (ID 4270), a circa 1500 m dall'impianto;
- Nuraghe Andria Mannu (ID 4317), a circa 2000 m dall'impianto;
- Nuraghi Elighe Longu (ID 4303), a circa 2200 m dall'impianto;
- Nuraghe Fruscittu (ID 4277), a circa 2500 m dall'impianto;
- Nuraghe Punta Manna (ID 4264), a circa 2500 m dall'impianto;
- Nuraghe Sacchedduzzu (ID 4262), a circa 2700 m dall'impianto;
- Nuraghe Bonassai (ID 4240), a circa 2700 m dall'impianto;
- Nuraghe Lampaggiu Lepuzzu (ID 4304), a circa 2800 m dall'impianto.



L'impianto si trova inoltre a brevissima distanza (circa 400 m) dal centro di antica e prima formazione di Tuttubella, borgata sorta nell'ambito delle bonifiche della Nurra, tutelato dal PPR tra le Aree caratterizzate da insediamenti storici ai sensi degli artt.51, 52 e 53 delle NTA.

Infine, **la totalità delle aree interessate dal parco agrivoltaico e dalle opere annesse risultano non idonee al posizionamento di impianti da fonti rinnovabili ai sensi della DGR n. 59/90 del 27/11/2020** (Allegato B, Tabella 1 aree non idonee), poiché ricomprese all'interno di terreni agricoli irrigati per mezzo di impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dal Consorzio di Bonifica della Nurra.

B.1.2 BENI ARCHITETTONICI

Nelle aree più prossime alle opere in progetto non sono presenti beni architettonici oggetto di specifica dichiarazione dell'interesse culturale.

A circa 1 km di distanza si rileva la chiesa di Santa Maria di Tuttubella, tutelata *ope legis* ai sensi degli artt. 10 c.1 e 12 c.1 del Codice.

B.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

B.2.1. BENI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI

B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici

Sulla base della documentazione disponibile e della conoscenza del territorio acquisita nel corso dell'ordinaria attività di tutela, emergono forti criticità.

L'impianto agrivoltaico proposto ricade nella regione storica della Nurra, in un'area a prevalente destinazione agricola caratterizzata dall'insediamento rurale disperso e posta a margine del borgo di Tuttubella, realizzato nell'ambito delle campagne di bonifica della regione (fine XIX sec.-prima metà XX). Quest'ambito è stato interessato da una stabile frequentazione umana fin dall'epoca nuragica, con continuità anche in epoca romana e fino all'età medievale, come testimoniato dall'eccezionale densità di beni archeologici censiti nell'area circostante il sito d'intervento. Si tratta dunque di un sistema territoriale antico, connotato da un'occupazione capillare dello spazio con una chiara logica di intervisibilità tra i monumenti.

Per quanto il progetto preveda delle misure di mitigazione e compensazione, non si può non osservare come un parco agrivoltaico dell'estensione proposta (circa 189 ettari) potrebbe alterare in modo consistente la percezione e l'uso dei territori interessati e di quelli limitrofi, oltre a comportare un considerevole consumo di suolo anche in vista della realizzazione delle opere accessorie. Le batterie di moduli fotovoltaici, i cavidotti, le opere di connessione, le cabine, la rete di illuminazione e recinzione lungo il perimetro dell'area: sono tutte opere edili che prevedono anche la realizzazione di scavi e fondazioni in cemento armato e comporterebbero una profonda trasformazione del territorio. Questo si sovrapporrebbe di fatto al paesaggio esistente, cancellandone i sistemi di organizzazione spaziale e interrompendo le relazioni tra le diverse emergenze storiche che lo caratterizzano, in evidente contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale già citate.



Nelle vicinanze dell'impianto si rileva anche la presenza della cava di Monte Nurra, che costituisce un elemento di parziale compromissione dei valori paesaggistici di questo ambito. Tuttavia, sebbene le linee guida per il corretto inserimento degli impianti FER auspichino una riqualificazione delle zone degradate tramite la realizzazione di questi stabilimenti, il progetto non prevede alcuna riconfigurazione o mitigazione dell'area industriale preesistente.

Non si può non considerare, inoltre, che le opere in esame si pongono in continuità con numerosissimi altri impianti fotovoltaici o agrivoltaici già valutati o in corso di valutazione (cfr punto B.2.1.b di questa relazione) che si disporrebbero a corona intorno al sito di Monte Nurra, con un allargamento a macchia d'olio della porzione di territorio compromessa. L'effetto cumulativo dei vari progetti moltiplica gli impatti gravanti sull'area, trasformando negativamente le caratteristiche del territorio e la percezione del paesaggio nel suo insieme. La realizzazione di queste opere porterebbe al progressivo impoverimento dei paesaggi rurali storici e allo svilimento delle caratteristiche del paesaggio storico-culturale, ai quali si sostituirebbe progressivamente un'estensione omogenea di elementi tecnologici senza soluzione di continuità, che renderebbe nulle e insignificanti le stesse norme di tutela e il Piano Paesaggistico ora vigente.

Si deve ribadire infine che l'intero sito d'impianto ricade all'interno delle aree servite dal Consorzio di Bonifica della Nurra, considerate "non idonee" dalla già citata Deliberazione di Giunta Regionale n.59/90 del 27.11.2020.

B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere:

Nel corso degli ultimi due anni circa, sono pervenute numerosissime istanze per la realizzazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici (oltre che eolici) di grandi dimensioni nella piana della Nurra. Tra quelli sottoposti a valutazione d'impianto ambientale di competenza statale, sarebbero direttamente confinanti con il Tanca Beca gli impianti identificati con ID VIP 8006 (Bazzinitta Serra Fenosa), 9262 (Padalazzu) e 9915 (Li Molimenti). Sarebbero inoltre contermini o prossimi a questi gli impianti identificati con ID VIP 7405 (Macciadosa), 7630 (Green & Blue Serra Longa), 7991 (Ecovoltaico Nurra), 8899 (Green & Blue Domo Spanedda), 9681 (Casa Scaccia), 10108 (Monte Nurra), 10495 (Sassari 4), 11047 (Ginestras). L'insieme degli impianti elencati, con un'estensione di centinaia di ettari, trasformerebbe di fatto il paesaggio agricolo esistente in una zona industriale.

B.2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005.

La relazione paesaggistica, corredata degli elaborati grafici di progetto, non è pienamente conforme al D.P.C.M. 12/12/2005. Non si considerano, ai fini della dimostrazione della compatibilità paesaggistica, tutte le opere in progetto. Non viene dato conto inoltre delle criticità che, ad avviso della scrivente Soprintendenza, decretano la non conformità del progetto rispetto alle norme del PPR. Non è presente un'analisi completa del progetto in relazione agli effetti cumulativi derivati dalla situazione in divenire dei territori della Nurra attualmente oggetto di numerosissimi interventi analoghi a quello in esame.



PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia adeguata sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato.

Responsabili dell'istruttoria:

per la tutela del patrimonio archeologico
dott.ssa Nadia Canu

per la tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio
arch. Francesca Frassetto

La Soprintendente
Arch. Isabella Fera
Firmato digitalmente

isabella fera
19.06.2024
16:59:15
GMT+01:00





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Oggetto:

[ID_VIP: 9950] COMUNE DI SASSARI (SS)

Progetto di un impianto agrivoltaico in Località "Tanca Beca", di potenza nominale pari a 143,87 MWp e sistema di accumulo elettrochimico della potenza nominale di 70 MW e delle relative opere di connessione alla RTN.

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale (D.Lgs. 152/2006, art. 23).

Proponente: E-Solar 5 S.r.l.

Contributo istruttorio.

In riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione presentata dal Proponente e pubblicata sull'apposita piattaforma *web* del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, per quanto attiene agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico, si concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro (d'ora in avanti "Soprintendenza") prot. n. 9829 del 20.06.2024, acquisito agli atti di questa Soprintendenza speciale con prot. n. 18248 di pari data, e si specifica quanto segue.

CONSIDERATO che il progetto in esame non interferisce direttamente con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. 42/2004;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 20, c. 8, let. *c-quater*, del D.Lgs. 199/2021, le opere in progetto ricadono in parte nella fascia di rispetto di beni sottoposti a tutela archeologica, dato che l'areale interessato dal progetto risulta adiacente al Nuraghe Agliadò, tutelato con D.M. 16.01.1967;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 25, c.1 dell'allora vigente D.Lgs. 50/2016, attualmente sostituito dall'art. 1, c. 2, dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023, e delle ulteriori informazioni in possesso della Soprintendenza, la stessa ha ravvisato l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree scelte per l'installazione dell'impianto e delle relative opere connesse;

la Soprintendenza, come già comunicato al Proponente con nota prot. 828 del 18.01.2024, **ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico** prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, che tuttavia non trova esecuzione a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, come sopra meglio precisato.

Supporto all'istruttoria
dott.ssa Chiara Panelli

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II
arch. Laura MORO



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723 4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla U.O.8 VIA/VAS – SS-PNRR

Oggetto: **[ID VIP: 9950] SASSARI**, località Tanca Beca. Progetto di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 143,87 MWp, sistema di accumulo elettrochimico della potenza nominale di 70 MW e relative opere di connessione alla RTN.
Procedura riferita al D.lgs. 152/2006 - VIA (art.23 PNIEC)
Proponente: E-Solar 5 s.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro delle note di codesto Ufficio prot. n. 8088 del 08/08/2023 e successivi solleciti con note prot. n. 13316 del 03/05/2024 e n. 16325 del 31/05/2024, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 9829 del 20/06/2024, a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, considerato che nelle aree oggetto di intervento e in quelle immediatamente vicine non sono presenti beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del *Codice*, non si ravvisano competenze di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente

